



Comune di Canicatti
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO
GENERALE DEL COMUNE IN TEMA DI ENTRATE**

REGOLAMENTO GENERALE DEL COMUNE IN TEMA DI ENTRATE

indice

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamento delle tipologie di entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 6 - Informazione del contribuente
- Art. 7 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 8 - Sanzioni tributarie

Titolo II - Gestione delle entrate

- Art. 9 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 10 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 11 - Attività di verifica e controllo
- Art. 12 - Potenziamento ufficio tributi
- Art. 13 - Poteri ispettivi
- Art. 14 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica

Titolo III - Attività di riscossione

- Art. 15- Riscossione
- Art. 16- Dilazione del pagamento
- Art. 17- Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi
- Art. 18- Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
- Art. 19 Compensazione ed accollo

Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflativi

- Art. 20- Contenzioso
- Art. 21 Autotutela
- Art. 22- Interpello del contribuente

Titolo V – Disposizioni finali

- Art. 23- Norme di rinvio
- Art. 24- Rinvio dinamico

- Art. 25- Variazioni del regolamento
- Art. 26- Tutela dei dati personali
- Art. 27- Pubblicità del regolamento

Titolo I **Principi generali**

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate patrimoniali e tributarie del Comune, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446, nell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per la parte disciplinata dai contratti medesimi.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Canicattì riconosce e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000 attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote o tariffe massime, con esclusione dei trasferimenti di quote tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

Art. 3

Regolamento delle tipologie di entrate

1. Per ciascuno tipo di entrata il Comune ha facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt.42 e 48 del T.U.EE.LL. n.267 del 18/08/200, con deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Se non interviene alcuna deliberazione, si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili.
3. Le persone residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:
 - a) sono esenti da tutti i tributi comunali;
 - b) godono delle riduzioni del 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificate in categorie catastali "A5" (abitazione ultra popolare) e non possiedono altri redditi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b);
- b) essi e i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di pensione o di redditi di qualsiasi specie di ammontare annuo complessivo non superiore a € 3,615.19;
- c) essi e i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a € 185,92 catastali rideterminato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa di cui alla precedente lettera b) e non esercitano in alcun modo attività a carattere artistico o professionale.

Per l'ammissione ai benefici i funzionari responsabili richiedono all'interessato, almeno una volta l'anno, una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente; richiedono inoltre informazioni tramite il Comando della Polizia Urbana e/o i servizi Sociali del Comune, sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari (dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili rilevanti dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli) e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

ART. 6

Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 7

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi ha cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

Art. 8

Sanzioni tributarie

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Gestione delle entrate

Art. 9

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000;

- b) affidamento mediante convenzione speciale di cui all'art. 113 lett. c) del D.Lgs 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lett. e) del D.Lgs 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994, n. 724.
 3. La forma di gestione prescelta per deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
 4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Dirigente del Settore. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
 5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11, 54, 74 del 507/93 e art. 11 c. 4 del D.Lgs 504/92, o, per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. Il responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'adempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli art. 30, 31, 32, del D.Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG).

Art. 12

Potenziamento ufficio tributi

In sede di formazione del bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione (PEG), la Giunta Municipale, decide le azioni di controllo da attivare, tenuto conto della capacità operativa dell'ufficio tributi, e in relazione agli obiettivi da raggiungere, stanZIA congrue cifre che vanno ripartite per :

- a) il potenziamento dell'ufficio tributi in termini di strumenti, personale, sistemi informatici efficienti che consentano il collegamento a banche dati utili alla lotta evasiva;
- b) i compensi incentivanti al personale addetto in percentuale al gettito dei tributi o entrate comunali gestite dall'ufficio;
- c) la formazione e riqualificazione del personale, anche mediante la partecipazione a corsi di specializzazione.

Art. 13

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale del Settore Tributi, specificatamente incaricato in conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti. A tale personale, nell'esercizio delle suddette funzioni ispettive, sono attribuite le stesse prerogative della Polizia Municipale.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.

Art. 14

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica

1. L'attività di liquidazione accertamento e rettifica delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. Le suddette attività sono svolte dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere

- informazioni complete in merito all'atto, le modalità il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
 3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici del Settore Tributi tramite personale appositamente autorizzato.
 4. Le attività di accertamento e recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Titolo III

Attività di riscossione

Art. 15

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuato tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale e mediante conto corrente postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed Istituti di credito convenzionati;
2. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al D.Lgs 112/99.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nel qual caso le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.

Art. 16

Dilazione del pagamento

1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del tributo o il dirigente responsabile, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
 - Fino a € 258,23 nessuna rateizzazione
 - Da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - Da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - Da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - Da € 5.164,58 a € 25.822,84 ad un massimo di 42 rate mensili
 - Oltre 25.822,85 massimo 60 rate mensili.
2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione fino a un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il

- riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della fase esecutiva.
 5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
 6. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.
 7. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
 8. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
 9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.
 10. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta o all'unità di euro più vicina.
 11. I provvedimenti di rateazione devono esser disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e un per il concessionario della riscossione.
 12. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali previsti dal presente regolamento.

Art. 17

Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non superi € 10.32, tale limite è anche comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Parimenti non si procede al rimborso di somme complessivamente fino a € 10.32.
2. Dalle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 18

Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, di cui all'art. 26 del D.Lgs 112/99, vengono effettuati con le seguenti modalità: quanto alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dal concessionario entro 90 gg dal ricevimento delle disposizioni di sgravio da parte dell'ufficio competente; quanto agli altri tributi iscritti a ruolo provvede direttamente il Comune con i tempi e i modi previsti dalla legge e dai propri regolamenti.

Art. 19

Compensazione ed accollo

1. Sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - i tributi sul quale sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
3. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
4. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Titolo IV

Attività contenziosa e strumenti deflativi

Art. 20

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Dirigente del Settore, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo interessato, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del funzionario responsabile della gestione.

Art. 21

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare, totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il funzionario, sentito il Dirigente del settore, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) Valore della lite;
 - c) Costi amministrativi connessi alla difesa de Comune.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il

provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) Doppia imposizione;
 - b) Errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) Errore sul presupposto del tributo;
 - g) Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - h) Evidente errore logico.
4. Nell'esercizio di potestà dell'autotutela, il funzionario responsabile deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso;
 5. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca adeguatamente motivato;
 6. Dell'eventuale annullamento o revoca del provvedimento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto;
 7. Non si procede all'annullamento o alla revoca per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, ecc.).

Art. 22

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Settore Tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l'amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del dirigente, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e Rete Civica.
5. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 23

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti, lo statuto comunale, gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili, gli usi e le consuetudini locali
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

Art. 24

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25

Variazioni del regolamento

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 26

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 27

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.